



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano,

considerato che

- la legge professionale, all'articolo 9, riconosce all'avvocato la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia;
- la stessa legge, all'articolo 10, consente la pubblicità informativa sulla attività professionale svolta, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti;
- il Codice deontologico forense, agli articoli 17 e 35, consente all'avvocato di fornire tali informazioni a tutela dell'affidamento della collettività e nel rispetto dei doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza;
- il TAR Lazio, in data 14 aprile 2016, ha annullato il decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, adottato in attuazione dell'articolo 9, e conseguentemente non è allo stato consentito l'utilizzo del titolo di specialista;

ritenuto che

pur nella attesa della decisione del Consiglio di Stato, è del tutto urgente che gli organi istituzionali forensi intervengano per porre rimedio a questa inaccettabile mancanza di regolamentazione,

delibera

di esprimere la più viva raccomandazione agli organi istituzionali forensi affinché – ferma l'attuale possibilità per gli avvocati di indicare l'attività prevalente svolta – sia adottata quanto prima una nuova regolamentazione condivisa che attui le disposizioni della legge professionale in materia di specializzazioni.

Milano, 5 ottobre 2017

Il Consigliere Segretario

Avv. Cinzia Preti

Il Presidente

Avv. Remo Danovi